N del di L N del di L Il Ragioniere
II Ragioniere
11.11.00.00.00.00
·

COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 02 DEL 18/01/2012

OGGETTO: Adeguamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per l'anno 2012.

L'anno duemiladodici, il giorno diciotto, del mese di gennaio, alle ore 19,25 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla seduta di inizio (1), disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consig	lieri Comunali	Pres/	Ass	Con	siglieri Comunali	Pres	s/Ass
Pappalardo		X		Messina	Rosaria Filippa		X
Zappulla	Nicola	X		Limina	Natala	X	
Moschella	Antonino	X		Brunetto	Maria	X	
Prestipino	Rosario	X		Buda	Giuseppe	X	
Prestandrea	Augusto	X		Ponturo	Vincenzo Massimiliano	X	
Formica	Antonino	X		Di Bella	Mario	X	
Spinella	Salvatore	X					
Fasano	Grazia		X				
Sorbello	Rosario	X					
Assegnati n. 15	In carica n. 15			Assenti n. 02	Presenti n. 13		

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, Pappalardo Giuseppe.

Partecipa il Segretario Comunale, dr.ssa Puglisi Concetta.

Partecipa il Sindaco, dr. arch. Petralia Antonio Filippo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la seduta.

La seduta è pubblica (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Formica Antonino, Spinella Salvatore, Di Bella Mario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00;

- (1) Inizio/ ripresa/prosecuzione
- (2) Ordinaria/urgente
- (3) Pubblica/segreta

<u>Il Presidente del Consiglio</u> dà lettura del dispositivo della proposta in oggetto. In assenza di interventi, <u>il Presidente del Consiglio</u> mette ai voti detta proposta.

All'atto della votazione si allontana dall'aula il consigliere Brunetto Maria, per cui i presenti sono 12 (dodici).

Con 12 (dodici) voti favorevoli (Pappalardo G., Zappulla N., Formica A., Moschella A., Prestandrea A., Prestipino R., Sorbello R., Spinella S., Buda G., Di Bella M., Limina N., Ponturo V. M.) su 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta,

Richiamati per relationem i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

DELIBERA

di approvare la proposta in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.O2 DEL 03/01/12

Oggetto: Adeguamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per l'anno 2012.

Proponente: Geom. Antonino Fichera

L'Assessore all'Urbanistica

Il Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Antonino Fichera

Settore proponente: Area Tecnica Ecologia Ambiente

Ufficio competente per materia: Urbanistica

Relatore: geom. Antonino Fichera

Relazione dell'Ufficio Proponente

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 3 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dell'art. 36 della Legge regionale 27 gennaio 1978, n. 71, il rilascio della concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nonché del costo di costruzione;
- l'incidenza degli oneri di urbanizzazione è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a tabelle parametriche definite dalla Regione;
- la Regione, con D.A. del 31 maggio 1977, n. 90 e con D.A. del 10.03.1980, n. 67 ha approvato le tabelle parametriche necessarie per determinare l'incidenza delle opere di urbanizzazione;
- con deliberazione di C.C. n. 36 del 30.07.2003, sono state adottate, in conformità alle norme legislative in materia, le tabelle parametriche e le percentuali di incidenza da applicare nel territorio Comunale.
- l'art. 17, c. 12 della L.R. 16.04.2003, n. 4 ha così sostituito l'art. 24 della L.R. 24.07.1997,
 n. 25:
 - 1. L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e del costo di costruzione di cui all'art. 6 della medesima legge, sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n, 537, è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno.
 - 2. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nelle more della determinazione dell'adeguamento degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi.
- in assenza di apposite determinazioni del costo di costruzione effettuate della Regione Siciliana, nonché di tutti i parametri prescritti dal sopraccitato articolo (classi di edifici, caratteristiche, ecc), è opportuno fare riferimento all'ultimo costo di costruzione determinato dal Ministero dei LL.PP. con D.M. del 26.06.1990 ed aggiornare quest'ultimo attraverso le variazioni dei costi di costruzione accertate dall'ISTAT e determinare, così, il relativo contributo come indicato dal D.M. 10.05.1977;

PRESO ATTO che, successivamente all'adozione del P.R.G. da parte della Commissione Straordinaria giusta deliberazione con i poteri del C.C. nº12 del 20/04/2002, con deliberazione del C.C. n. 36 del 30/07/2003, che qui si intende integralmente riportata, si è provveduto alla rideterminazione degli oneri di urbanizzazione e contributi per opere di urbanizzazione sulla base di tabelle parametriche di percentualizzazione degli oneri di urbanizzazione nei valori Comune di Calatabiano – Area Tecnica Ecologia Ambiente

minimi tabellari di cui all'art. 41 L.R. 71/78 e s. m. ed i.;

DATO ATTO che con deliberazione del C.C. n. 37 del 17/11/2010, che qui si intende integralmente riportata, si è provveduto all'adeguamento degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 4/2003;

VISTA la normativa in merito, che nel seguito si richiama e, specificatamente:

- ► Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- ► Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
- ► Legge Regionale 27gennaio 1978, n. 71, e ss. mm. ed ii.;
- ► Legge Regionale 30.04.1991, n. 15;
- ► Legge Regionale 10.08.1985, n. 37;
- ▶ D.A. del 31 maggio 1977, n. 90;
- ▶ D.A. del 10.03.1980, n. 67;
- ► Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 4;
- ▶ D.P.R.n. 380/2001;
- ► Circolari A.R.T.A: 01.06.1977, n. 1/90, n. 1/92, n. 16/93, n. 2/98 e n. 4/2003;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all'adeguamento del valore degli oneri di urbanizzazione ai costi correnti delle opere e dei manufatti edilizi, con riferimento a quanto indicato in merito dall'Ass.to Reg.le T.A., in ultimo con Circolare 28.10.2003, n. 4/2003;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 12, della L.R. 16.04.03, n. 4 che al punto 2 così riporta:

" i comuni sono tenuti ad applicare agli oneri di concessione aggiornati al 1 gennaio dell'anno successivo. Nelle more la determinazione dell'adeguamento degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi;

CONSIDERATO che al fine dell'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione può farsi riferimento alla variazione annuale ISTAT Settembre 2010- Settembre 2011, pari al 3,00%, e, analogamente per quanto riguarda il costo di costruzione, si può fare riferimento ai numeri indici nazionali del costo di costruzione di un fabbricato residenziale , da fonte ISTAT − III trimestre 2011 del 3,70% e pari, pertanto, ad €. 256,86 al metro quadrato;

DATO ATTO che è necessario provvedere al disposto dettato della normativa vigente come sopra specifica e richiamata, e che ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, lett. e) della L.R. 48/1991;

SI PROPONE

Per i motivi esposti in premessa:

- 1. di adeguare il costo di costruzione ad € 256,86 a metro quadrato e gli oneri di urbanizzazione per l'anno 2012, come da tabelle che, allegate alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto che il rilascio delle concessioni edilizie per l'anno corrente e fino al nuovo aggiornamento, nel comune di Calatabiano (CT), è subordinato alla corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione come da tabelle allegate alla presente.

SCHEDE PARAMETRICHE RIEPILOGATIVA DELLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI				
Zona "A","A1", "B1", "B2", "C1", "C2" di P.R.G.		Aliquota contributo per mc di costruzione v.p.p.	€/mc 7,21	
Zona "A","A1", "B1", "B2", "C1", "C2" di P.R.G.	[Per ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, demolizione e ricostruzione, ampliamento, sopraelevazione]	Aliquota contributo per mc di costruzione v.p.p.	€/mc 3,60	
Zona "A" ,"A1", "B1", "B2", "C1", "C2" di P.R.G.	[Urbanizzazione secondaria]	Aliquota contributo per mc di costruzione v.p.p.	€/mc 3,67	
Zona "C3" [Ed. Res. Econ. Pop.] di P.R.G.	[Art. 14 L.R. 70/81]	Aliquota contributo per mc di costruzione v.p.p.	€/mc 2,87	
Zona "E" di P.R.G.	[Insediamenti nel verde agricolo]	Aliquota contributo per mc di costruzione v.p.p.	€/mc 6,18	

INSEDIAMENTI COMMERCIALI E DIREZIONALI				
ZONE D.2 DI P.R.G.	Insediamenti commerciali e direzionali	Aliquota contributo per mq di superficie lorda costruita	€/mq 35,94	
Zona "A","A1", "B1", "B2", "C1", "C2" di P.R.G.	Insediamenti commerciali e direzionali	Aliquota contributo per mq di superficie lorda costruita	€/mq 35,94	
Zona "A","A1", "B1", "B2", "C1", "C2" di P.R.G.	Insediamenti commerciali e direzionali in edifici a carattere residenziale aventi cubatura inferiore al 25% del volume complessivo f.t.	Aliquota contributo per mc di costruzione v.p.p.	€/mc 7,21	
Zona "A" ,"A1", "B1", "B2", "C1", "C2" di P.R.G.	Insediamenti commerciali e direzionali per ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione	Aliquota contributo per mq di superficie lorda costruita	€/mq 17,97	
Zona "A","A1", "B1", "B2", "C1", "C2" di P.R.G.	Insediamenti commerciali e direzionali in edifici a carattere residenziale aventi cubatura inferiore al 25% del volume complessivo f.t. per ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione	Aliquota contributo per mc di costruzione v.p.p.	€/mc 3,60	

INSEDIAMENTI ARTIGIANALT				
Zona "D1" di P.R.G.	[Edifici per attività artigianali]	[per mq di superficie di insediamento]	€/mq 6,54	
Zona "E" di P.R.G.	[Insediamenti artigianali disciplinati dall'art.22 L.R.71/78]	[per mq di superficie di insediamento, riferito alla superficie delle costruzioni, aumentata del 50%]	€/mq 6,54	

Zona "A" ,"A1", "B1", "B2", "C1", "C2" "C4" di P.R.G.		Aliquota contributo [per mc di costruzione]	€/mc 9,02
Zona "A" ,"A1", "B1", "B2" di P.R.G.	[Per ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, ampliamento, sopraelevazione]	Aliquota contributo [per mc di costruzione]	€/mc 4,51
Zona "C4*" di P.R.G.	[Agrituristica]	Aliquota contributo [per mc di costruzione]	€/mc 6,18

IN	SEDIAMENTI PER I	MPIANTI SPORTIVI	
Insediamenti Sportivi convenzionati		Aliquota contributo	€/mc 3,51
Insediamenti Sportivi non	[Impianto coperto]	Aliquota contributo	€/mc 8,81
convenzionati	[Impianto scoperto]	Aliquota contributo [per mq d'insediamento effettivamente interessato]	€/mq 0,87

INSEDIAMENTI PER COS	TRUZIONI NELLE AREE CIMITERIA	
Zona "Cimiteriale" di P.R.G.	Aliquota contributo	€/mc 8,81

		E DI URBANIZZAZIONE SECOND	AKIA
Zona "A" ,"A1", "B1", "B2", "C1", "C2" "C4" di P.R.G.	Urbanizzazione secondaria	Aliquota contributo al mc Vp.p. di costruzione da realizzare	€/mc 4,26

Ove le aree da destinare ad opere di urbanizzazione secondaria sono previste dal P.R.G. fuori dalla lottizzazione le stesse verranno monetizzate a costo di esproprio, vigente per l'anno precedente rivalutato in base l'indice ISTAT e pari, per l'anno 2012, detto importo ammonta a €. 39,10/mq.

ESENZIONE ONERI

Risultano esonerati dal contributo oneri per opere di urbanizzazione gli interventi urbanistico edilizio e le costruzioni di cui ai casi sottospecificati :

a] Nessun concorso negli oneri di urbanizzazione é dovuto per le costruzioni di cui all'art.41 lett. i)

INSEDIAMENTI ARTIGIANALI [all'interno delle aree dei P.I.P.].

b] Nessun concorso negli oneri di urbanizzazione é dovuto per le costruzioni di cui all'art.41 lett. i)

INSEDIAMENTI INDUSTRIALI [all'interno delle aree dei P.I.P.].

c] Nessun concorso negli oneri di urbanizzazione é dovuto nei casi previsti dalla lett. a) del comma 1, delll'art.9 della L. n.10/77; ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione del pagamento di detto tributo, occorre la concorrenza dei due requisiti previsti dalla citata norma, vale a dire la funzionalità o strumentali dell'opera alla gestione del fondo e (ivi comprese le residenze in funzione della conduzione dello stesso fondo) la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ex art.12 legge 9 maggio 1975 n.153 [é tale ai sensi della richiamata disposizione, colui il quale impiega nell'attività agricola almeno due terzi del suo tempo di lavoro complessivo, ricavando da essa almeno due terzi del suo reddito globale da lavoro, come risultante dalla propria posizione fiscale].

I requisiti sono accertati il primo d'ufficio in quanto insito della realizzanda opera ed il secondo soggettivo in quanto da documentare con apposita certificazione dell'ispettorato agricolo provinciale.

- **d]** Nessun concorso negli oneri di urbanizzazione é dovuto nei casi previsti dalla lettera b) del comma 1 dell'art.9 della legge n.10/77 e dall'ultimo comma dell'art.27 della legge n. 457/78; cioè per i casi di RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO così come definite dalla legge regionale n. 71/78 di recepimento all'art.20 lettera c) e prescritto dal primo comma dell'art.42, della L.R. n. 71/78.
- **e]** Nessun concorso negli oneri di urbanizzazione é dovuto per le RISTRUTTURAZIONI così come definite dall'art.20 lettera d) della Legge Reg.le n.71/78, come prescritto dall'art.24 della legge regionale n.15 del 25 Marzo 1986.
- f] Gli impianti sportivi ricadenti nelle aree di edilizia residenziale pubblica e convenzionata.

RIDUZIONE ONERI

Nei casi aventi i requisiti di cui all'art.42 comma 3 ed all'art.43, la quota degli oneri relativi è soggetta a riduzione come in essi prescritto.

- 1. Nello specifico per i fabbricati destinati a residenza, secondo i canoni previsti dal comma 1, dell'art.42, della L.R. 71/78 e s.m.i., gli oneri relativi alle urbanizzazione sono ridotti al 40% rispetto a quelli determinati dai comuni sulla base delle tabelle parametriche approvate dall'Assessorato;
- 2. Nessun concorso negli oneri di urbanizzazione è dovuto nei casi previsti dalla lett. b) del primo comma dell'art.5 della legge 10/77 e dall'ultimo comma dell'art.27 della legge n. 457/78.

RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

[Art. 44 della Legge Reg.le n. 71/78]

Il contributo agli oneri per opere di urbanizzazione è rateizzabile in n.4 (QUATTRO) RATE per un periodo complessivamente non superiore a 24 mesi, decorrenti dal rilascio della concessione previo versamento, della prima rata e previa obbligazione con idonea garanzia finanziaria del concessionario da prestare a favore dell'ente concedente, anche a mezzo fidejussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicurazioni.

La rateizzazione è consentita nella misura di numero quattro rate uguali con un importo minimo della singola rata di € 516,46:

pari al 25% da versare prima del rilascio della concessione edilizia;

pari al 25% da versare entro mesi otto [6] dal rilascio della concessione edilizia;

pari al 25% da versare entro mesi sedici [12] dal rilascio della concessione edilizia;

pari al 25% da versare entro mesi ventiquattro [18] dal rilascio della concessione edilizia;

ESENZIONI DAGLI ONERI PER COSTO DI COSTRUZIONI

Il contributo di cui all'art.6, della legge n.10 del 28.01.1977 non é dovuto nei casi di cui all'art.42 della legge regionale n.71 dei 27.12.1978.

Il contributo di cui all'art.3 della legge n.10 del 28.01.77 non è dovuto per le opere e gli interventi previsti all'art.9 della stessa legge.

Il contributo di cui all'art.3 della legge n. 10 del 28.01.77 non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.

Interventi di restauro, risanamento conservativo, di ristrutturazione, interventi di ampliamento di edifici unifamiliari [in misura non superiore al 20%] e che non abbia caratteristiche di abitazione di lusso così come al D.M. 07.01.1950 e D.M. 02.08.1969

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AFFERENTE IL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'EDILIZIA NON ABITATIVA.

Per la costruzione di impianti destinati ad attività produttive, commerciali e direzionali, nonché, di impianti commerciali quali negozi, punti vendita, centri commerciali etc. o per lo spettacolo, cinema, teatri, etc. ed ancora per ristoro (ristoranti, ecc.):

3% (Euro uno virgola cinquanta per ogni cinquanta/00 Euro di costo di costruzione documentato da apposito computo metrico estimativo dove siano accettati i prezzi unitari del prezziario regionale).

Computo metrico estimativo che il concessionario dovrà presentare in uno allegato agli elaborati di progetto e che sarà oggetto di attento controllo del competente UTC.

Per le costruzioni di impianti destinati ad attività direzionale, come uffici, studi professionali, banche etc. .

3,50% (Euro uno virgola settantacinque per ogni cinquanta/00 Euro di costo di costruzione documentato da apposito computo metrico estimativo dove siano accettati i prezzi unitari del prezziario regionale).

Computo metrico estimativo che il concessionario dovrà presentare in uno allegato agli elaborati di progetto e che sarà oggetto di attento controllo del competente UTC.

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSORIO AFFERENTE IL CAMBIO DI DESTINAZIONE CON ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE

La Concessione edificatoria oggetto di cambio di destinazione d'uso, così come dettato dall'art.10 della L.R. n.37/85 è rilasciata dal Sindaco previo conguaglio del contributo di concessione. L'applicazione dell'aliquota di conguaglio del contributo viene così definita: si considera l'aliquota relativa alla destinazione che l'immobile in atto ha e la si sottrae all'aliquota che compete all'immobile con la nuova destinazione la quantità in differenza é il valore dell'aliquota da applicare per la determinazione delle somme a conguaglio.

Non è consentita la variazione di destinazione d'uso degli immobili da quella industriale ed artigianale in quella residenziale. Nelle zone omogenee "D" di cui al D.M. 02/04/1968 non possono conseguirsi variazioni di destinazione d'uso.

<u>DETERMINAZIONE CONTRIBUTO CONCESSORIO AFFERENTE COSTO DI COSTRUZIONE PER RILASCIO DI NUOVA CONCESSIONE EDILIZIA - COMMA 6, ART.4, L. n. 10/77 - COMPLETAMENTO DELLE OPERE</u>

Per il completamento delle opere edilizie in corso di costruzione ancorché non ultimate ed assentite con precedente C.E. ma complete nel rustico ai sensi della L. n.10/77:

1,5% (Euro zero virgola settantacinque per ogni cinquanta/00 Euro di costo di costruzione documentato da apposito computo metrico estimativo, dove siano accettati i prezzi unitari del prezziario regionale).

Computo metrico estimativo che il concessionario dovrà presentare in uno allegato agli elaborati di progetto e che sarà oggetto di attento controllo del competente UTC

RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO PER COSTO DI COSTRUZIONE

[Art. 11 - comma 2 - Legge n. 10 del 28.01.1977]

La legge n.10/77 all'art.11, comma 2 prescrive e prevede la concessione della rateizzazione del contributo afferente alla concessione.

La norma nello specifico sancisce che " la quota di contributo di cui all'art.6 della medesima legge è determinato all'atto del rilascio della concessione ed **é corrisposta in corso d'opera** e comunque non oltre i sessanta giorni dalla ultimazione delle opere in concessione".

All'atto del rilascio della concessione edilizia si determina la quota di contributo relativa al costo di costruzione che potrà essere <u>rateizzata in n.4 RATE da corrispondere in corso d'opera anche secondo le modalità come appresso riportate in rate semestrali, da versare comunque entro e non oltre il sessantesimo giorno dall'ultimazione dei lavori, previa obbligazione con idonea garanzia finanziaria del concessionario da prestare a favore dell'ente concedente, a mezzo fidejussione</u>

<u>bancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicurazioni</u> per l'importo e la durata corrispondente alla rateizzazione:

pari al 25% da versare prima del rilascio della concessione edilizia;

pari al 25% da versare entro mesi otto [8] dal rilascio della concessione edilizia;

pari al 25% da versare entro mesi sedici [16] dal rilascio della concessione edilizia;

pari al 25% da versare entro mesi ventiquattro [24] dal rilascio della concessione edilizia;

Non si dovrà dare luogo a procedere agli accertamenti d'ufficio, ed alla emissione e rilascio delle certificazioni di legge, quali abitabilità o agibilità, se il concessionario non avrà comprovato mediante esibizione delle ricevute, l'avvenuto versamento delle quote dovute alla tesoreria comunale, quali contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, o nel caso, dell'avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazione, come da atto di convenzione e così come suggerito dalla norma al comma 2, art.11, della L. n.10 del 28.10.1977.

DISPOSIZIONI E PRECISAZIONI

CANTINE E VOLUMI TECNICI

Ai sensi del D.M. del 2 Aprile 1968 n.1444 per ogni abitante si attribuiscono mediamente 100 mc. di costruzione vuoto per pieno abitabile e di conseguenza le aliquote precedentemente calcolate sono riferite a cubatura abitabile fuori terra.

E' principio primario della legislazione urbanistica e di quella sanitaria che i volumi abitabili, ai quali e connessa la necessità dell'adequamento o della creazione di nuove infrastrutture, possono essere realizzati esclusivamente fuori terra. E' dunque implicito che l'onerosità della concessione, per gli oneri di urbanizzazione e solo per essi, é riferita esclusivamente ai volumi fuori terra.

Pertanto RESTANO ESCLUSI dal computo dei volumi inerenti la determinazione degli oneri di urbanizzazione i VOLUMI COSTITUENTI PIANI INTERRATI che non possono comunque essere destinati ad usi diversi da quelli ammessi dal vigente R.E. e la incidenza degli oneri è applicata al volume fuori terra, con esclusione dei volumi tecnici situati al di sopra del piano di copertura piano.

APPLICAZIONE

[art.44 della legge Reg.le n.71/78]

1. DELL'ART.4 DELLA LEGGE REG.LE n.15/91

2. DEL COMMA 1 DELL'ART.11 DELLA LEGGE n.10/77

Opere di urbanizzazione

- 1. Con le prescrizioni esecutive di cui al comma 8 dell'articolo 3 della normativa viene indicato il costo delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
- 2. La concessione edilizia per costruzioni da realizzare nell'ambito delle aree oggetto delle prescrizioni esecutive comporta la corresponsione di un contributo pari al costo indicato con le predette prescrizioni in proporzione al lotto interessato, aumentato della quota di contributo di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n.10, riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dai comuni in base alle tabelle parametriche, di cui al decreto dell'Assessore Regionale per lo Sviluppo Economico del 31 maggio 1977.
- 3. A scomputo totale o parziale di quanto dovuto, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e a cedere le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
- 4. Le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nelle zone disciplinate dalle prescrizioni esecutive vanno soggette per il periodo di efficacia dei vincoli urbanistici ed espropriazione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Alla loro acquisizione sono destinate le somme a tal fine corrisposte all'atto del rilascio della concessione edilizia.
- 5. Sono fatti salvi i casi previsti dall'articolo 42, terzo comma, della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71, e successive integrazioni e modificazioni. In tali ipotesi viene assunto a base del calcolo il contributo di cui al comma 2.
- 6. Il costo di cui al comma 1 deve essere adeguato entro il 31 dicembre di ogni anno ai prezzi correnti con deliberazione del Consiglio Comunale.

Facoltà di eseguire le opere di urbanizzazione a scomputo dell'onere di urbanizzazione afferente la concessione .

L'Amministrazione Comunale accorda di volta in volta ai concessionari che ne faranno esplicita richiesta, l'alternativa di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione connesse al lotto di loro pertinenza, a scomputo parziale o totale della quota dovuta, alle seguenti condizioni:

- a) Che venga stipulata apposita convenzione da redigere a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale contenente tutte le prescrizioni tecniche relative all'esecuzione delle opere, i termini entro i quali queste debbono queste debbono realizzarsi e la descrizione dettagliata delle stesse;
- b) Che venga costituita una garanzia sotto forma di: deposito cauzionale, pari ad un quinto dell'importo delle opere da eseguire; fidejussione bancaria, infruttifera, o polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicurazione commisurata al 20% (venti percento) delle opere da eseguire. Detto deposito sarà restituito dopo l'effettuazione del collaudo delle opere da eseguirsi secondo le prescrizioni di cui all'art.15 della L.R. 71/78 e successivamente al verbale di consegna delle stesse all'Amministrazione nel caso di cui all'art.14 della L.R. 71/78, e comunque non prima di sei mesi dalla loro ultimazione. Sia l'inizio dei lavori che la loro

ultimazione debbono comunicarsi per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale.

- c) Che venga accettato l'elenco dei prezzi unitari annuali regionali, relativo alle voci delle opere di urbanizzazione primaria, con l'applicazione della riduzione del 10% (dieci percento), ad ogni singola voce unitaria.
- d) Che il concessionario presenti, in uno agli elaborati tecnici delle opere di urbanizzazione primaria, anche il relativo computo metrico estimativo, che sarà oggetto di attento controllo preliminare, contemporaneo e finale rispetto alle opere di urbanizzazione da realizzare, da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale. L'importo delle opere cosi determinato, anche con le correzioni che saranno apportate dall'ufficio, sarà dedotto da quello risultante dall'applicazione degli oneri a parziale o a totale scomputo degli stessi. I progetti presentati seguono la procedura prevista dall'attuale normativa sui lavori pubblici in vigore e cioè : secondo gli importi, emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, visto tecnico dell'ingegnere capo sugli elaborati presentati, etc. .

e) Restano salve le norme delle convenzioni ex art.35 della legge n.865/71, già stipulate con i concessionari di aree nei PEEP zona C2 di P.R.G. quale edilizia residenziale pubblica.

- f) Per le varianti, come previste dall'art.15 della legge n.47/85, nessun onere contributivo è dovuto trattandosi, come prescrive la stessa legge, di opere conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati che non comportino modifiche della sagoma, né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime.
- g) Le sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo concessorio, nei termini di legge sono quelle dettate dalla Legge Reg.le n.71/78 all'art.50 [il saggio d'interesse legale di riferimento è del 2,5% così come variato dalla Legge Finanziaria.

Calatabiano, lì 30.12.2011

IL RELATORE
Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Antonno Fichera

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

DEL

1) PARERE DEL RESPONS Ai sensi dell'art. 53 della Lego n. 30/2000, in ordine alla re	GABILE DEL SERVIZIO ge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91 , sostituito dall'art. 12 della L.R. golarità tecnica si esprime PARERE: favorevole
Per i seguenti motivi:	
Calatabiano lì 05.11.10	Il Responsabile Area Tecnica Geom. Antonino Frichera
Ai sensi dell'art. 53 della Lego	ABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA ge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. golarità contabile si esprime PARERE: favorevole/contrario
Per i seguenti motivi:	
Calatabiano lì	Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente verbale di deliberazione, dopo	lettura, si sottoscrive.			
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Pappalaido Giuseppe) IL CONSIGLIERE ANZIANO (Limina Natala) IL SEGRETARIO COMUNALE (Puglisi dr.ssa Concetta)				
II prese al Pubblic	ente atto è stato pubblicato all'Albo, dal del Registro cazioni.			
	II Messo Notificatore			
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE				
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal				
LA PRESENTE DEL	IBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:			
 a) () ai sensi dell'art. 12, comma 1 – 2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii (1) Cancellare ciò che non interessa. 				
Dalla Residenza Municipale, lì	IL SEGRETARIO COMUNALE			
	La presente deliberazione è stata trasmessa per			
	l'esecuzione all'Ufficio:			
	Lì			
	II Responsabile dell'Ufficio Segreteria			